

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11 dello Statuto approvato a Brescia il 18 giugno 2015

1. Composizione

Il **Collegio dei Revisori** viene eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto ed è costituito da 3 (tre) Componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio deve far capo ad un Organo Territoriale diverso da quello che ha espresso il Presidente dell'Associazione.

I Revisori devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

2. Compiti

I Componenti il Collegio dei Revisori verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, stendendo un verbale da trasmettere al Presidente dell'Associazione.

Essi debbono compilare annualmente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, un rapporto da trasmettere al Consiglio e riscontrare l'esattezza e la veridicità del rendiconto economico e finanziario controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio, o per sua delega, uno degli altri due Componenti effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.